

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CAV. LORELLA BALLASINI ETS"

Art. 1. Costituzione

1.1 È costituito un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile, nonché dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, di seguito il "Codice", avente la denominazione: "Associazione Cav. Lorella Ballasini Ente del Terzo Settore", in breve denominabile anche come "Associazione Cav. Lorella Ballasini ETS".

1.2 È obbligatorio, ai sensi di legge, l'uso della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede e durata

2.1 L'associazione ha sede legale nel Comune di Viadana (Mn) e potrà istituire sedi e uffici operativi in Italia e all'estero, per il raggiungimento dei propri scopi sociali.

2.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del comune è deliberata del Consiglio Direttivo e non costituisce variazione statutaria.

2.3 La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3) Scopo ed attività Istituzionali

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti dell'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole d'interpretazione dei contratti e secondo i criteri di cui all'art. 12 delle preleggi del codice civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (cfr. CTS – Codice del terzo settore)

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini



di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività esclusivamente nei seguenti

settori di cui al punto 1 lettere u) ed h) dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117

ovvero nei settori della:

1. beneficenza;
2. assistenza sociale e socio-sanitaria;
3. formazione professionale

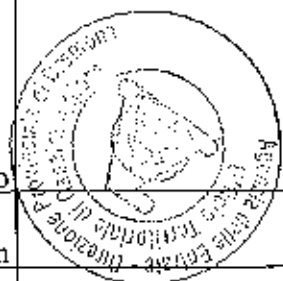
In particolare l'Associazione si propone:

A) per la lettera u) art. 5 Dlgs 117/2017: finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della beneficenza a sostegno di persone e/o loro familiari, svantaggiate e bisognose d'aiuto colpite da tumore ed oggetto di cure palliative, persone prive di redditi e di sostentamento, di persone disabili bisognose, e di tutti quei soggetti di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

B) per la lettera h) dell'art. 5 del Dlgs 117/2017 la promozione della ricerca scientifica nel campo della cura e dello studio dei tumori e delle correlative cure palliative mediante la collaborazione e l'ausilio ad Aziende ospedaliere pubbliche, Fondazioni, Enti di Ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità favorendo le attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo suindicato, conducendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti, nonché il sostegno alle cure palliative nella formazione/aggiornamento degli operatori e nell'integrazione temporanea di eventuali figure professionali carenti.

Più dettagliatamente essa potrà effettuare:

a. la beneficenza in tutti i suoi aspetti nell'ambito di quanto previsto dalla Risoluzione del 09/09/2002, n. 292 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione



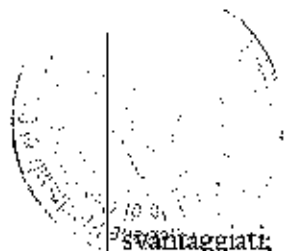
Centrale Normativa e Contenzioso - con particolare attenzione al dettato dell'ultimo comma che stabilisce che la beneficenza e le erogazioni gratuite in denaro o in natura siano effettuate nei confronti di altre associazioni o di Enti Pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari nonché promuovendo altresì iniziative nel settore della beneficenza a sostegno di persone e/o loro familiari, svantaggiate e bisognose d'aiuto colpite da tumore ed oggetto di cure palliative, persone prive di redditi e di sostentamento, di persone disabili bisognose, e di tutti quei soggetti di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

b. attuare e promuovere programmi e iniziative di sostegno della formazione e istruzione dei giovani svantaggiati anche collaborando con enti pubblici o privati e/o con lo Stato ricevendo contributi dagli enti stessi;

c. sostenere e sviluppare attività di informazione e di formazione socio-culturale a favore di soggetti disagiati tramite l'istituzione di centri sociali, culturali, consultori familiari, ambulatori medico-psicopedagogici;

d. obbligarsi tramite convenzione con enti pubblici di ogni ordine e grado, nonché ricevere contributi dagli stessi per le finalità descritte. Resta inteso che il contenuto di tali convenzioni non potrà essere tale da contraddire i principi fondamentali cui la società si ispira ed in particolare il diritto all' autogestione del soddisfacimento del bisogno di educazione e di cultura nonché la fedeltà alla tradizione cattolico-popolare;

e. provvedere all'acquisto di materiale di documentazione, libri di testo, nonché sussidi didattici scritti o audiovisivi, materiali di necessità, da destinare a soggetti



svantaggiati;

f. istituire borse di studio per le finalità previste dalla Risoluzione predetta come attività connesse.

L'Associazione non ha finalità speculative; per il raggiungimento dello scopo sociale essa può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria che sia ritenuta idonea e necessaria, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dalla legge.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, esclusivamente di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale l'associazione potrà:

-promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità solidaristiche e comunque nel contesto dell'attività istituzionale nonché in stretta correlazione con quest'ultima;

inoltre tale attività dovrà svolgersi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in cui i beni ceduti per la raccolta fondi dovranno essere di modico valore;

- promuovere ed attuare forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità provinciale e regionale;

- promuovere intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;

- mantenere contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie;

- coordinare ed erogare donazioni di strumenti scientifici per la cura, la ricerca, lo studio di nuove tecnologie nell'ambito della cura dei tumori a favore di aziende ospedaliere pubbliche (A.S.T.), di istituti di ricerca scientifica quali università, scuole di specializzazione ed istituti affini;

-effettuare, in modo indiretto, erogazioni di denaro, a favore di enti senza scopo di lucro;

- effettuare erogazioni gratuite di denaro e/o in natura con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazione appositamente raccolte nei confronti di persone (e/o loro familiari), fisiche, indigenti e bisognose oggetto di cure palliative utilizzando esclusivamente strumenti finanziari tracciabili.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

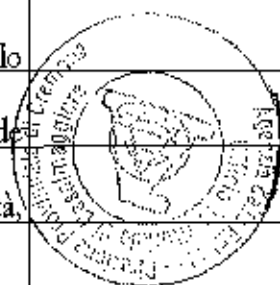
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

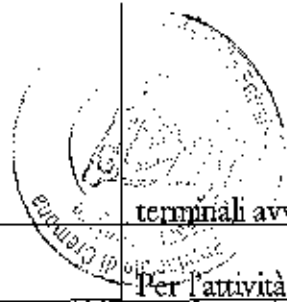
b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;

d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;

e) svolgere attività propedeutiche al sostegno morale e psicologico di pazienti





terminali avvalendosi anche di collaborazioni esterne;

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto

il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria

attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o

contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante

sollecitazione al pubblico anche acquisendo spazi pubblicitari o attraverso la

cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

L'associazione può svolgere attività secondarie e strumentali alle attività di

interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto

Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021, ai sensi dell'art. 6 del *Codice*, tra cui in

particolare le seguenti:

- organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e

gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;

- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione degli eventi di cui sopra.

Art. 4. Patrimonio ed entrate dell'associazione

4.1 Il patrimonio dell'Associazione, alla sua costituzione e successivamente, è

costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o trasferimenti

con qualunque modalità effettuati vengano in proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

4.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi,

entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di



gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.3 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'introito delle quote sociali;
- dai redditi derivanti dal patrimonio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti degli Associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge e del presente statuto;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere,
- erogazioni da persone fisiche e giuridiche (società di vario tipo).

4.4 Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dall'importo versato in sede di costituzione dell'Associazione da considerarsi patrimonio indisponibile.

4.5 Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- ✓ dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
- ✓ dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- ✓ degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- ✓ da versamenti effettuati da donatori a vario titolo;



✓ da società personali o costituite in forma giuridica (S.S.- SRL -SPA -SAS- SNC, ecc.);

✓ da Enti di varia natura;

4.6 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione, da parte di chi intende aderire all'Associazione.

4.7 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento della quota sociale iniziale.

4.8 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

4.9 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 5. Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 Il numero degli associati è illimitato. L'adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza.

Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche, persone giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

5.2 Sono associati dell'associazione: i soci ordinari e i soci onorari,

5.3 Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa iniziale d'ingresso, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Ogni associato maggiorenne ha diritto di elettorato attivo e passivo. Il diritto di voto dell'associato minorenni viene esercitato per il tramite del soggetto esercitante la responsabilità genitoriale sullo stesso.

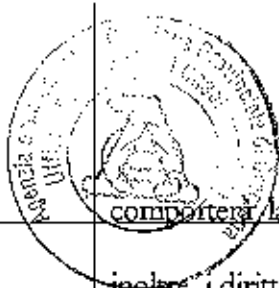
5.4 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.5 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea.

5.6 Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza versando le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono soci onorari dell'Associazione coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati, anche su proposta dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'associazione.

5.7 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

5.8 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'Associazione entro sessanta giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione. La notifica del diniego dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC e



comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi, inoltre, i diritti a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice.

5.9 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa d'ingresso.

5.10 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Art. 6. Organi dell'associazione

6.1 Sono organi dell'associazione:

- ✓ l'Assemblea degli associati (organo obbligatoriamente previsto dalla Legge);
- ✓ il Consiglio Direttivo (organo obbligatoriamente previsto dalla Legge);
- ✓ il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (organo facoltativo la cui nomina può essere prevista con delibera degli associati);
- ✓ il Segretario e il Tesoriere (organi facoltativi la cui nomina può essere prevista con delibera degli associati);
- ✓ l'Organo di controllo e l'Organo di revisione (organi normalmente facoltativi, che divengono obbligatori per volontà degli associati manifestata in base a una scelta deliberata, ovvero ai sensi di legge al ricorrere delle condizioni previste in base agli art. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017).
- ✓ il Comitato Scientifico.

6.2 I compensi agli organi dell'associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, all'Organo di controllo e all'Organo di revisione di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o funzioni attribuiti a membri del Consiglio Direttivo in alternativa alla esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuita e stabilendone un compenso.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzione sono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'associazione, anche se scaduti, restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

Art.7. Assemblea

7.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione aventi diritto al voto, che siano in regola con il versamento, della quota associativa, d'ingresso.

7.2.1 In assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto a un voto. Il socio che non possa intervenire in assemblea, può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta, nei limiti massimi di deleghe di cui all'art. 24 comma 3 del Codice.



7.2.2 Nel rispetto dei principi di democraticità e parità dei diritti tra gli associati,

ogni associato ha diritto di voto.

7.3 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio; essa inoltre:

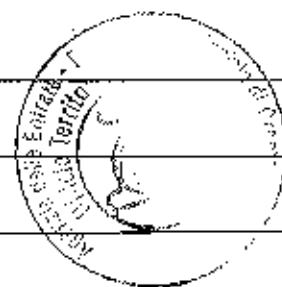
- ✓ provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo determinandone anche la consistenza numerica, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;
- ✓ delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- ✓ delibera sulle modifiche al presente statuto;
- ✓ delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo, oppure dall'Organo di controllo o dall'Organo di revisione.

7.5 L'Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa.

Nei casi di urgenza è consentita una comunicazione inviata con le modalità di cui sopra con tre giorni di preavviso.

La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto dell'adesione all'associazione o successivamente comunicato, oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto ed inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione;



7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art. 13, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

a) in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

b) in via straordinaria, le delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

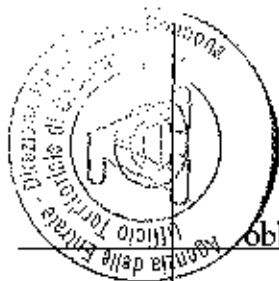
7.8 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

a. la nomina e la revoca del Presidente dell'Associazione;

b. l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione;

c. l'approvazione del bilancio consuntivo ed eventualmente del documento di programmazione economica;

f. l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od



obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del Codice;

g. l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo e ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;

i. gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto, alla sua competenza.

7.9 Sono riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria:

a. l'approvazione delle modifiche statutarie;

b. la trasformazione, la fusione, la scissione;

c. lo scioglimento anticipato dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art. 9 del Codice e la nomina dell'Organo di liquidazione.

7.10 Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo Statuto obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

7.11 L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

7.12 Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

7.13 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Art.8. Consiglio direttivo

8.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta

dell'assemblea, da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e i membri scaduti possono essere rieletti.

In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, ad eccezione del Presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto resosi vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione. Nel caso in cui non sia possibile procedere con la surrogazione del consigliere con il primo dei non eletti è necessario convocare l'Assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere.

8.3 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.9.Presidente

9.1 Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

9.2 Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in



caso eccezionali di necessità e di urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il

Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni oltre che di tutta la documentazione prevista dalla legge.

Art.10. Vice presidente

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art.11. Segretario - Tesoriere

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

11.2 Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

11.3 Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è

svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

11.4 Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto 10.3.

11.5 Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.6 Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

ART.12 Comitato scientifico

12.1 Comitato Scientifico è istituito ai sensi degli art. 2 dello Statuto dell'Associazione.

12.2 Esso è composto da cinque membri designati fra medici e/o infermieri professionisti ed eventuali personalità distinte per le competenze professionali e le doti umane.

12.3 Il Consiglio Direttivo, nomina il Presidente del Comitato Scientifico e, su proposta di quest'ultimo, eventualmente un Segretario (facoltativo).

12.4 Il Comitato Scientifico è composto da:

n.3 (tre) componenti nominati dal Consiglio Direttivo e n.2 (due) componenti nominati dal Dirigente delle cure palliative dell'ospedale C. Poma di Mantova;

- il Segretario (facoltativo) è designato nell'ambito del Comitato stesso.



12.5 In caso di dimissioni o di altro impedimento del Presidente Scientifico il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

12.6 In caso di dimissioni o di altro impedimento di uno o più membri di Comitato Scientifico essi possono essere sostituiti dal Presidente Scientifico, sentito il parere del Presidente del Consiglio Direttivo.

12.7 Nell'ambito dell'incompatibilità tra diverse cariche associative, è previsto il divieto per i membri del comitato scientifico a ricoprire anche la carica di amministratore dell'ente, salvo quanto previsto dal comma successivo.

12.8 Il Presidente del comitato scientifico al quale viene demandata la verifica della correttezza e della compatibilità dei lavori proposti, assume la carica di Responsabile scientifico dell'Associazione.

12.9 Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella definizione delle linee strategiche dell'associazione e nella valutazione dei progetti presentati dagli amministratori.

12.10 Il comitato Scientifico in qualità di Organo d'indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione:

- a) assiste l'Associazione nell'approfondimento ed analisi scientifica dei singoli casi di assistenza economica del paziente o di loro familiari;
- b) assiste l'Associazione nella definizione della politica culturale;
- c) sottopone al Consiglio Direttivo la selezione dei progetti di ricerca, delle attività culturali e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari;
- d) ricerca i finanziamenti in linea con la normativa vigente relativa al conflitto d'interessi;
- e) acquisisce pareri e giudizi qualificati sotto il profilo scientifico in merito alle

implicazioni delle suddette iniziative, di progetti e collaborazioni;

f) ha la supervisione scientifica su tutti i progetti dell'Associazione;

12.11 Il Comitato Scientifico coadiuva il Presidente nella valutazione della correttezza scientifica degli elaborati e di tutti i documenti da pubblicare a cura e per conto dell'Associazione. Egli può di volta in volta avvalersi del parere consultivo di ciascun Membro del Comitato Scientifico per la valutazione dei singoli lavori forniti dai professionisti.

12.12 Il Comitato Scientifico stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi statutari e promuove l'attivazione di gruppi di lavoro all'interno degli obiettivi istituzionali.

Il Comitato inoltre esercita le funzioni consultive su tutte le materie scientifiche, deontologiche e di ricerca e promuove la stesura di linee guida a carattere etico e individua unitamente al Consiglio Direttivo tematiche emergenti di interesse scientifico.

Il Presidente ha la facoltà di contattare professionisti, esperti esterni e rappresentanti di Enti ed Istituzioni per richiedere pareri consultivi e collaborazioni.

12.13 Il comitato scientifico si riunisce almeno una volta l'anno secondo le indicazioni del Presidente scientifico che provvederà ad organizzare gli incontri.

Il Presidente Scientifico predispone un calendario delle riunioni e redige di volta in volta l'ordine del giorno.

12.14 Il Presidente o in sua assenza il Segretario, redige il verbale delle riunioni che trasmette entro trenta giorni al Presidente del Consiglio Direttivo

12.15 Comitato Scientifico rimane in carica per tre anni. Essendo un organo di supporto al Consiglio direttivo decade automaticamente al rinnovo dello stesso.





All'assenza i membri possono essere riconfermati.

E' facoltà del Consiglio Direttivo revocare le cariche in qualsiasi momento.

E' prevista la decadenza dalla carica di Consigliere del Comitato Scientifico dopo tre assenze consecutive alle riunioni indette dal Presidente scientifico.

12.16 Per ogni progetto o consulto presentato devono essere indicati:

a) situazione sanitaria del paziente e/o economica dei familiari

b) le finalità

c) i tempi previsti per il completamento

d) le risorse strumentali, organizzative e finanziarie

e) il budget di spesa e le fonti di finanziamento previste;

f) i risultati attesi e le modalità di verifica;

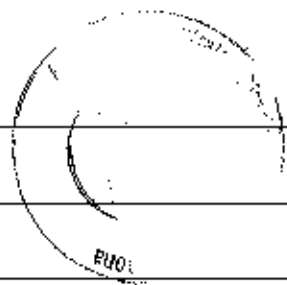
12.17 Il Comitato Scientifico esprime parere favorevole o contrario con votazioni a maggioranza dei presenti. I progetti o i consulti per i quali è stato espresso parere favorevole verranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.13. Libri dell'associazione

13.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, dell'Organo di revisione nonché il libro dei soci dell'associazione,

13.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice, nel rispetto e con le modalità previste al punto 11.3. (13.3)

13.3 Gli associati hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione. Sono

	ammessi alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi	
	all'amministrazione coloro che rivestano la qualità di associato. Possono farsi	
	assistere o sostituire da professionisti di propria fiducia, da essi formalmente	
	incaricati, dietro l'esibizione agli amministratori della relativa lettera di incarico.	
	La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione può	
	avvenire nei giorni lavorativi, in orario di ufficio, mediante accesso di non più di	
	due persone per volta e salvo preavviso scritto da comunicarsi alla Associazione	
	almeno 10 (dieci) giorni lavorativi antecedenti all'accesso con qualsiasi mezzo che	
	garantisca prova dell'avvenuto ricevimento, contenente indicazione nominativa	
	dei soggetti che procederanno alla consultazione. Gli amministratori hanno	
	facoltà di domandare che la consultazione richiesta dall'associato venga rinviata	
	di un periodo massimo di un mese rispetto alla data indicata dall'associato,	
	qualora lo richiedano particolari esigenze della Associazione o del proprio	
	personale, in connessione alla attività ed agli impegni lavorativi.	
	Le parti dovranno cooperare affinché l'attività di consultazione si svolga in	
	condizioni di reciproca collaborazione ed in buona fede; ciascuna richiesta di	
	accesso non potrà protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) giornate lavorative.	
	Gli aventi diritto alla consultazione non possono fotocopiare i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione, né estrarne copia, e devono farsi assistere	
	nell'attività di consultazione da un amministratore della Associazione o da altro	
	soggetto da questi all'uopo indicato. Al termine di ciascun accesso, dovrà essere	
	redatto e sottoscritto da tutti i presenti un verbale il quale dovrà riportare la data	
	in cui la consultazione è avvenuta, l'identità e la legittimazione dei partecipanti, le	
	modalità di svolgimento della consultazione, con particolare riferimento	
	all'individuazione dei libri sociali e dei documenti consultati, oltre alle	



dichiarazioni dei partecipanti di cui gli stessi dovessero richiedere la verbalizzazione. Il verbale della consultazione viene conservato dalla Associazione ed una copia dello stesso è consegnato all'esecutore della consultazione. La consultazione dovrà essere svolta esclusivamente in un luogo all'uopo attrezzato dalla Associazione ed è espressamente inibita qualsiasi forma di controllo di natura non documentale, quale, a titolo meramente esemplificativo, la richiesta di informazioni al personale dipendente della Associazione.

Art. 14. Organo di controllo e Organo di revisione.

14.1 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, entrambi anche in forma monocratica, possono coincidere e sono nominati al ricorrere dei requisiti previsti dagli articoli 30 e 31 del *Codice* o facoltativamente su delibera dell'*Assemblea*.

14.2 Nel caso di nomina obbligatoria ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

14.3 Ove ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 31 del *Codice*, l'Associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

14.4 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione, ove non obbligatori per legge, sono organi meramente facoltativi, ma ove nominati esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

14.5 I membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e decadono alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina.

14.6 La carica di Organo di controllo e di Organo di revisione è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

14.7 L'Organo di controllo e l'Organo di revisione relazionano al Consiglio Direttivo e all'assemblea in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio.

Art. 15. Bilancio consuntivo e preventivo

15.1 Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

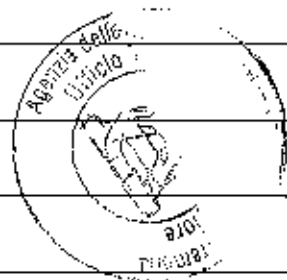
15.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre eventualmente all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

15.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

15.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

15.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 13 del *Codice*.

15.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del *Codice*.





Art.16. Avanzi di gestione

16.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale.

16.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 17. Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

17.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso da un'apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

17.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art.18. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o

interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un Organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'associazione, scelto di comune accordo fra le parti contendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Mantova.

Art. 19 Foro Competente

19.1 Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo, tutte le controversie a cui il presente statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Mantova.

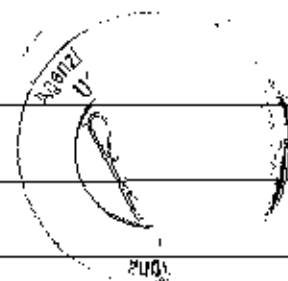
19.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

Art. 20 Regolamenti

20.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Art. 21 Volontariato e lavoro nell'Associazione

21.1 L'Associazione si avvale dell'attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dall'art. 17 dello stesso D.Lgs. 117/2017.





21.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

21.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

Art. 22 Controllo degli associati

22.1 Gli associati hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali.

Art. 23 Legge applicabile

23.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, le norme contenute nel libro V del Codice civile.

Viadana, li 21 luglio 2023

Il Segretario

Il Presidente

(Dott. Penazzi Giorgio)

(Prof. Ballasini Gabriella)

Stampa di protocollo con dati amministrativi e firma del delegato.

Protocollo	27-07-2023	N. 333	mod. 5
Spese	200,00		

VIVIANA ZEN RIZZINI
Per delega del Segretario Penazzi

